

ORIGINALE

STUDIO LEGALE COCO
Prof. Avv. Nicola Coco
Avv. Anna Veronica Tancredi
Via Malpighi, 12/A – 00161 Roma – Via Goito, 17 – 00185 Roma
Fax: 064464779 - Cell: 338/6586751
P.e.: studiococo@live.it
Pec: nicolacoco@ordineavvocatiroma.org
annaveronicatancredi@ordineavvocatiroma.org

foto- 38061
del 07/07/17

All' Agenzia per la Rappresentanza Negoziale
per le Pubbliche Amministrazioni
Via del Corso, 476 - Roma (00186)

A CGIL

conf.segreteria@cgil.it

CISL

segreteria.generale@cisl.it

UIL

segreteria.generale@uil.it

CISAL

info@cisal.org

CGS

confgensind@pec.it

CIDA

segreteria@fpcida.it

CODIRP

info@codirp.it

CONFEDIR

info@confedir.it

CONFSAL

info@confsal.it

COSMED
segreteria@confederazionecosmed.it

CSE
cse@cse.cc

USB
pubblicoimpiego@usb.it

USAE
info@usae.it

ATTO DI FORMALE DIFFIDA

I sottoscritti procuratori, Prof. Avv. Nicola COCO e Avv. Anna Veronica TANCREDI, con studio in Roma, Via Goito, n. 17, in nome e rappresentanza legale del CSA Regioni Autonomie Locali in persona del Segretario Generale Sig. Francesco Garofalo, dom.to presso il medesimo studio,

PREMESSA

Nello svolgimento delle trattative tenutesi – ed ancora in corso – presso la sede dell’Aran, sono state redatte e discusse varie bozze del nuovo CCNQ esclusivamente dedicato alle “Modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali”.

Invero, l’impostazione conferita al testo di tale CCNQ, nella presente occasione, si presenta oltremodo ambiziosa e di vaste proporzioni, giacché tende a costituire un vero e proprio Testo Unico dell’intero “universo” dei diritti e delle prerogative sindacali nel pubblico impiego, mirando a fornire una disciplina

unitaria ed omogenea segnatamente in materie soggette a pregresse frammentazioni previsionali.

La caratteristica più saliente del futuro contratto si registra, infatti, nell'aver predisposto una sorta di "pulizia tecnica" di tutta la previgente produzione contrattualistica – così come delineata all'art. 40 del testo – la quale, sotto la formula della disapplicazione, azzerata, di fatto, ben 22 precedenti Contratti interessanti un arco temporale che va dal 1997 al 2015.

All'apparenza, quindi, il progetto in esame dovrebbe – stante la sua notevole portata innovativa – sancire l'assoluto rispetto dei principi fondamentali della Norma giuridica, ancorché di fonte contrattuale collettiva, primi fra tutti quelli della Generalità ed Astrattezza, a loro volta, determinati dal canone costituzionale dell'Eguaglianza di cui all'art. 3 della Carta.

Viceversa, evincendosi – anche sotto il profilo sistematico – la presenza di una gravissima deroga all'impianto unitario delle nuove disposizioni, le versioni più recenti della Bozza di Ipotesi di CCNQ introducono talune "eccezioni", in fatto di disapplicazioni "a tappeto", salvando l'applicabilità ulteriore (e, conseguentemente, la vigenza) di un certo numero di proposizioni estrapolate dalla contrattualistica che dovrebbe, al contrario, ritenersi complessivamente obsoleta, precedute dalla locuzione "Resta fermo".

Tali estrapolazioni si individuano – nella penultima versione della serie di bozze fino ad oggi disponibile – in quattro richiami, rispettivamente riferiti al CCNQ 3.11.2011, al CCNQ 14.07.2015, all'art. 8 CCNQ 17.10.2013 ed all'art. 8 CCNQ 5.5.2014.

Nell'ultima (sempre in ordine di tempo) versione, invece, vi si aggiungono due "specifiche", ossia il comma 6 dell'art. 8 CCNQ 2013 e il comma 6, art. 8 CCNQ 2014, con l'evidente scopo di sottolinearne la rilevanza.

Osservato come tutte queste disposizioni – che hanno costituito una sorta di “catena” in materia di sanzioni e riassegnazione di prerogative fruite illegittimamente (o ritenute tali) da OO.SS. ammesse con riserva per motivi giurisdizionali successivamente decaduti, dal 2012 al 2017 – è essenziale qualificare la natura giuridica della deroga “conservativa” che esse rappresentano nel contesto della “riforma” intrapresa in sede Aran.

Orbene, sul piano delle tipologie che compongono la contrattualistica collettiva, non revoca in dubbio che ci si trovi a cospetto di una **clausola di ultrattività** – ancorché un po’ particolare – abitualmente adottata per regolare le fasi di passaggio dal vecchio contratto a quello nuovo.

Tant’è che la clausola di ultrattività – che mantiene in vita, in tutto o in parte le previgenti disposizioni contrattuali **nell’imminenza** dell’entrata in vigore di quelle nuove – ha un’esistenza piuttosto breve in virtù delle sue qualità di mera **transitorietà** tra un testo e l’altro, e viene, giustamente, rubricata sotto il titolo di “Disposizioni **Transitorie**” (distinte palesemente da quelle “**Finali**”), così come, correttamente, la qualifica la “Bozza di Ipotesi” in esame.

In proposito, comunque, va riportato come la dottrina e la giurisprudenza siano univocamente orientate ad escludere che la clausola di ultrattività possa avere durata indefinita, giacché finirebbe per tradire la sua stessa ragion d’essere, ovvero “governare la transizione” sottolineandosi come, in diverso avviso, si verificherebbe un pericoloso immobilismo, con il certo esito della compressione e violazione delle libertà sindacali di cui all’art. 39 Cost.

Peraltro, nel caso presente, si tratterebbe di prolungare la vigenza di vecchi contratti, riesumati all’occasione, e non soltanto di quello immediatamente precedente il nuovo (da qui, la “particolarità” della fattispecie!).

apprezzabili, mosse da un dolo più che specifico ed intenzionale ed integrative, sul piano della condotta, di una gamma di reati che comprendono – in ragione della natura pubblicistica dell'Organo – il falso ideologico di cui all'art. 479 C.p., l'abuso di ufficio e la truffa pluriaggravata dalla compresenza di circostanze comuni e speciali ai sensi degli artt. 640 e 61 C.p.

Competerebbe (o competerà) al Magistrato stabilire se, allo stato dei fatti, i suindicati reati possano costituire delitti consumati o soltanto tentati visto che l'ipotesi non sostanzia il valore e l'autorità dell'accordo definitivo, sebbene fu proprio l'Aran che, nel 2012, avviò e concluse le procedure di certificazione di un'ipotesi assurda a rango di testo finale, per di più, applicato **retroattivamente** e con una Relazione **anonima**!

In particolare, la fattispecie in esame risulta pienamente conforme alla sussistenza degli elementi, soggettivi ed oggettivi, richiesti dalla norma incriminatrice, ovvero l'abuso di ufficio, che punisce, separatamente o contestualmente il danno ingiusto arrecato alla persona offesa dal reato e/o l'ingiusto vantaggio patrimoniale procurato ad altra soggettività ed è inoppugnabile come la competizione tra sigle sindacali costituisca l'oggetto stesso della contrattazione collettiva per cui esisterebbe una forma di automatismo nella corrispondenza tra vantaggio di qualcuno e danno di qualcun altro per cui diverrebbe, addirittura espressione di una presunzione legale che il profitto e la perdita di prerogative, ancorché non monetizzate, si compendino vicendevolmente in un simile contesto.

Quanto al concorso, in entrambe le sue modalità di morale e materiale come stabilito dall'art. 110 C.p., esso appare alla stregua di un fattore egualmente intrinseco alla imputazione, stante la pluralità dei concorrenti alla determinazione del fatto-reato, salvo l'emergere di ipotesi delittuose ancor più gravi quali la casistica ravvisata all'art. 112 C.p. con i relativi requisiti.

Tutto ciò premesso, ritenuto ed esposto, si rivolge formale Atto di


DIFFIDA

All'ARAN in persona del suo rappresentante legale, nonché ai rappresentanti e delegati delle rispettive associazioni sindacali partecipanti alla formazione del nuovo CCNQ d'anzi rubricato, affinché provvedano alla immediata rimozione dal testo del medesimo di ogni disposizione, comma o integrazione suscettibili di provocare trattamenti vessatori e discriminatori, nonché ingiusto danno alla O.S. CSA RAL, in particolare l'art. 38 introdotto nelle ultime 2 bozze di ipotesi, riservandosi ogni diritto di sporgere atto di denuncia e querela avverso tutti coloro (persone fisiche) che, a diverso titolo e stato giuridico **concorrano** alle predette violazioni di legge, per i reati di abuso d'ufficio, truffa aggravata, falso ideologico e per ogni ulteriore fattispecie criminosa che l'adita A.G. intendesse ravvisarvi, nella forma del delitto tentato o consumato secondo la valutazione dell'A.G.

Si diffidano, altresì, i medesimi partecipanti ad applicare "ipotesi" di CCNQ nonché ad intraprendere la procedura di certificazione in assenza del testo definitivo dell'Accordo.

Cordiali saluti

Roma, 18/06/2017


(Avv. Nicola Coco)


(Avv. Anna Veronica Tancredi)